



COMUNE DI SAN GODENZO

PROVINCIA DI FIRENZE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 23-02-01

San Godenzo, li 23 FEB 2001

Il Responsabile del Servizio

Oggetto: REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - APPROVAZIONE.

L'anno duemilauno il giorno ventitre del mese di febbraio alle ore 21.00 si e' riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

!PINI ALESSANDRA	P	GIMIGNANI STEFANO	P	!
!RAINETTI ENRICA	A	TURRI MARCO	A	!
!MARCONI MARIA GRAZIA	P	BEVACQUA ROSARIO	A	!
!PRIMARTI SANDRA	P	ZANETTI CLETO	P	!
!CONFORTI GIOVANNA	P	AFFORTUNATI ROBERTO	A	!
!MANNI ALESSANDRO	P	CONTI MAURIZIO	P	!
!BASSANI PAOLO	P			!

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Assume la presidenza la Signora PINI ALESSANDRA in qualita` di SINDACO assistito dal Segretario Signora BRANDI MARIA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile N Soggetta a controllo N



COMUNE DI SAN GODENZO

PROVINCIA DI FIRENZE

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno

..... omissia

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO quanto riportato a verbale;

VISTI gli artt. 7 e 42, comma 2 lett.a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che stabiliscono l'attribuzione al Consiglio Comunale delle competenze in ordine all'adozione dei Regolamenti, da adottarsi nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Statuto;

VISTO altresì l'art.38 del citato D.Lgs. n.267/2000, sopra citato, che stabilisce contenuti e modalità di approvazione del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTO che con deliberazione consiliare n.23 del 16.6.2000, esecutiva, è stato approvato il nuovo Statuto del Comune di San Godenzo, entrato in vigore il 24.8.2000;

VISTA la proposta di Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, predisposta dalla Commissione consiliare appositamente costituita;

RILEVATO che secondo l'art.126 del T.U. 267/2000, i regolamenti attinenti all'autonomia organizzativa e contabile del Consiglio Comunale non sono soggetti a controllo preventivo di legittimità;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali in data 13.2.2001, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

CON la seguente votazione espressa in forma palese:

presenti 9 votanti 9 astenuti = contrari = favorevoli 9

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, composto di n.65 articoli, che viene allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che in conformità a quanto stabilito dall'art.126 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267, il regolamento approvato con la presente deliberazione non è soggetto al controllo preventivo di legittimità e diviene pertanto esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione in conformità al terzo comma dell'art.134, del D.Lgs. 267/2000, sopra citato.

COMUNE DI SAN GODENZO

Provincia di Firenze

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 23.2.2001

INDICE

TITOLO PRIMO - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - ORGANI DEL CONSIGLIO
- ART. 3 - AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA DEL CONSIGLIO

TITOLO SECONDO - LAVORI DEL CONSIGLIO

Capo I - ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

- ART. 4 - CONVOCAZIONE ED INSEDIAMENTO
- ART. 5 - PROGRAMMAZIONE CONSILIARE
- ART. 6 - COMUNICAZIONI E PUBBLICITA'
- ART. 7 - DEPOSITO DEGLI ATTI
- ART. 8 - SEDE DELLE ADUNANZE
- ART. 9 - ORDINE DEL GIORNO
- ART.10 - POTERI DEL SINDACO
- ART.11 - PRESENZA DEL PUBBLICO
- ART. 12 - NUMERO LEGALE - APERTURA SEDUTA - SCRUTATORI
- ART. 13 - PROCESSI VERBALI

Capo II - SVOLGIMENTO DEI LAVORI

- ART. 14 - DICHIARAZIONI IN APERTURA
- ART. 15 - ORDINE DEL GIORNO
- ART.16 - ORDINE DEI LAVORI
- ART. 17 - DISCIPLINA DELLA DISCUSSIONE
- ART. 18 - AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA
- ART. 19 - ADUNANZE APERTE
- ART. 20 - FATTO PERSONALE
- ART. 21 - QUESTIONE PREGIUDIZIALE O SOSPENSIVA
- ART. 22 - EMENDAMENTI E SOTTOEMENDAMENTI
- ART. 23 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE
- ART. 24 - TERMINE DELL'ADUNANZA
- ART. 25 - DICHIARAZIONI DI VOTO E MODALITA' DI VOTAZIONE
- ART. 26 - VOTAZIONI
- ART. 27 - VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE
- ART. 28 - VOTAZIONE PER SCRUTINIO SEGRETO
- ART. 29 - APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE

TITOLO TERZO - CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I—NORME GENERALI

- ART. 30 - ENTRATA IN CARICA - CONVALIDA
- ART. 31 - DIMISSIONI
- ART. 32 - DECADENZA DALLA CARICA

Capo II — INIZIATIVA CONSILIARE

- ART. 33 - ATTI DEI CONSIGLIERI
- ART. 34 - CONTENUTO DELLE INTERROGAZIONI
- ART. 35 - FORMA DELLE INTERROGAZIONI E RISPOSTA
- ART. 36 - CONTENUTO E SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE
- ART. 37 - MOZIONI E LORO TRATTAZIONE E DISCUSSIONE
- ART. 38 - CONTENUTO DEGLI ORDINI DEL GIORNO E LORO TRATTAZIONE

- ART. 39 - PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
ART. 40 - RICHIESTA DI CONTROLLO PREVENTIVO SULLE
DELIBERAZIONI
ART. 41 - RICHIESTA .DI INFORMAZIONI

Capo III - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

- ART. 42 - PERMESSI E ASPETTATIVE
ART. 43 - INDENNITA'
ART. 44 - RIMBORSI
ART. 45 - PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE
ART. 46 - ASTENSIONE OBBLIGATORIA
ART. 47 - RESPONSABILITA' PERSONALE – ESONERO
ART. 48 – PATROCINIO LEGALE
ART. 49 - NOMINE E DESIGNAZIONI DI CONSIGLIERI COMUNALI
ART. 50 - FUNZIONI RAPPRESENTATIVE
ART. 51 - DIVIETO DI INCARICHI E CONSULENZE

TITOLO QUARTO - COMMISSIONI CONSILIARI

- ART. 52 - COMPETENZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
PERMANENTI
ART. 53 - ASSEGNAZIONE DELLE PROPOSTE ALLE COMMISSIONI
ART. 54 - COMPOSIZIONE
ART. 55 - PRESIDENTE
ART. 56 - SEGRETERIA
ART. 57 - CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE
ART. 58 - PUBBLICITA' E PARTECIPAZIONE
ART. 59 - RICHIESTE DI PARERE DI ALTRE COMMISSIONI
ART. 60 - PARERI E RISOLUZIONI
ART. 61 - COMMISSIONI SPECIALI E DI INDAGINE

TITOLO QUINTO - GRUPPI CONSILIARI

- ART. 62 - COMPOSIZIONE E RAPPRESENTANZA
ART. 63 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
ART. 64 - ESPLETAMENTO DELL'AITIVITA' DEI GRUPPI
ART.65 - ENTRATA IN VIGORE

TITOLO PRIMO - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

ART. 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il regolamento dispone per quanto non sia già previsto dalla legge e dallo Statuto del Comune.
2. Esso disciplina l'organizzazione dell'attività e dei lavori del Consiglio Comunale, l'esercizio degli atti dei Consiglieri, la composizione e il funzionamento delle Commissioni Consiliari e degli altri organi consiliari, la composizione dei Gruppi consiliari, la gestione delle risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari.

ART. 2 - ORGANI DEL CONSIGLIO

1. Sono organi del Consiglio comunale il Sindaco, le Commissioni consiliari, i Gruppi consiliari e la Conferenza dei Capigruppo.
2. Il Sindaco rappresenta l'intero Consiglio, ne tutela la dignità del ruolo e assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
3. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio comunale, ne dirige i lavori e ne fa osservare il regolamento; convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo; coordina il lavoro delle Commissioni assegnando le pratiche e ricevendo le conclusioni.
4. Il Sindaco assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
6. Il Sindaco assolve altresì a tutti gli altri compiti ed alle funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

ART. 3 - AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
2. Il regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi individua la struttura organizzativa cui sono affidati anche i compiti di supporto del Consiglio e dei suoi organi.
3. Nel bilancio comunale sono previsti gli stanziamenti necessari per il funzionamento del Consiglio e per lo svolgimento delle attività istituzionali dei propri organi.
Il Piano esecutivo di gestione individua il complesso delle risorse destinate alle suddette attività.
4. Gli stanziamenti e le altre risorse del Consiglio sono assegnate al responsabile del competente servizio.
6. Le direttive e gli altri atti di indirizzo per la gestione delle risorse, nonché i criteri per l'uso dei servizi e delle attrezzature destinate al funzionamento del Consiglio, e dei suoi organi, sono emanati dal Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

TITOLO SECONDO - LAVORI DEL CONSIGLIO

Capo I - ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

ART. 4- CONVOCAZIONE ED INSEDIAMENTO

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco ogni volta che sia previsto dalla legge e dallo Statuto o che il medesimo ne ravvisi la necessità o la opportunità.
2. Il Consiglio Comunale è altresì convocato dal Sindaco in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o la Giunta comunale, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la convocazione viene disposta dal Consigliere anziano.
4. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

ART.5 - PROGRAMMAZIONE CONSILIARE

1. Per la programmazione dei lavori del Consiglio, il Sindaco assume il parere della Conferenza dei Capigruppo, da lui convocata e presieduta.

ART. 6 - COMUNICAZIONI E PUBBLICITA'

1. La convocazione del Consiglio Comunale è comunicata ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta. Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione deve essere consegnato almeno 24 ore prima del giorno stabilito per la riunione. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, debbano essere effettuate aggiunte di argomenti all'ordine del giorno, di queste occorre dare comunicazione ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.

2. Gli avvisi di convocazione sono recapitati tramite il messo comunale o per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di convocazioni urgenti o di altre comunicazioni da recapitare ai Consiglieri almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta è consentito l'uso del mezzo telegrafico o telefax.

3. Le convocazioni e le altre comunicazioni sono inviate al recapito indicato dal Consigliere, con apposita dichiarazione sottoscritta da consegnare presso la Segreteria Comunale. In mancanza di diversa indicazione gli avvisi saranno inoltrati presso il luogo di residenza anagrafica.

4. Alle riunioni del Consiglio sono convocati, nello stesso termine, anche gli Assessori non facenti parte del Consiglio.

5. Le riunioni del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge e dal presente regolamento al successivo art.11.

6. Copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze viene inviata a cura della Segreteria del Comune al Presidente del Comitato Regionale di Controllo, al Revisore dei Conti, al Difensore Civico, ove istituito, ai responsabili dei servizi comunali.

7. Il Sindaco, per rendere noto il giorno e l'ora di convocazione, dispone adeguate forme di pubblicità provvedendo abitualmente alla pubblica affissione degli ordini del giorno delle adunanze aperte al pubblico.

8. La pubblicità dei lavori del Consiglio Comunale può essere attuata anche attraverso trasmissioni radiotelevisive.

ART. 7 - DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria Comunale entro le ore dodici del secondo giorno non festivo antecedente a quello dell'adunanza.

2. Nei casi di urgenza e per gli argomenti aggiunti successivamente all'invio della convocazione, gli atti sono depositati 24 ore prima dell'inizio della seduta.

ART. 8 - SEDE DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.

2. Il Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, per ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni o particolari esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.

3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

ART.9 – ORDINE DEL GIORNO

1. Con la convocazione viene trasmesso l'ordine del giorno dei lavori.

2. All'ordine del giorno sono iscritti, nell'ordine:

a) i verbali delle sedute precedenti, che devono essere approvati;

b) le comunicazioni;

c) le interrogazioni, le interpellanze;

d) le proposte di deliberazione;

e) le mozioni e gli ordini del giorno presentati dagli aventi diritto.

ART. 10 - POTERI DEL SINDACO

1. Il Sindaco, nel suo ruolo imparziale e di tutela delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei suoi componenti:
 - a) dirige e regola la discussione, concede la parola agli aventi diritto;
 - b) mantiene l'ordine, garantisce l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, vigila sul rispetto delle procedure nelle deliberazioni.
2. Il Sindaco, nell'esercizio di tali funzioni, ha facoltà di prendere la parola in qualsiasi momento, e può sospendere o sciogliere la riunione facendo redigere motivato processo verbale.

ART. 11 - PRESENZA DEL PUBBLICO

1. Il pubblico assiste ai lavori del Consiglio nella parte dell'aula allo stesso riservata.
2. Il pubblico assiste in silenzio, mantenendo un contegno corretto.
3. Nessuna persona, salva espressa autorizzazione del Sindaco, può accedere alla parte della aula riservata ai Consiglieri.
4. Il Sindaco, nel mancato rispetto di tali regole, può chiedere l'intervento della Polizia Municipale e disporre l'allontanamento dei contravventori. A tal fine un agente della Polizia Municipale è sempre comandato di servizio per le adunanze del Consiglio Comunale, alle dirette dipendenze del Sindaco.
5. Nella sala consiliare è vietato fumare.
6. Il pubblico non è ammesso in aula durante le adunanze segrete. La seduta segreta è precisata nell'ordine del giorno e si tiene quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità e correttezza di persone. o ne viene disposto il passaggio durante la discussione di un argomento, per gli stessi motivi.
7. Il presente regolamento, dopo l'entrata in vigore, sarà depositato presso la sala delle adunanze per la libera consultazione durante le sedute.

ART. 12 – NUMERO LEGALE – APERTURA SEDUTA - SCRUTATORI

1. All'ora fissata per l'inizio dei lavori o, comunque, entro i successivi trenta minuti, il Sindaco fa procedere all'appello dei Consiglieri.
2. La seduta è aperta e dichiarata valida se risulta presente un numero di componenti non inferiore alla metà dei Consiglieri in carica, senza computare fra questi ultimi i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi e ad assentarsi. Per la validità della seduta debbono comunque essere presenti almeno quattro componenti del Consiglio.
3. Qualora il numero legale non sia raggiunto, il Sindaco dispone che si proceda ad un secondo appello trascorsi sessanta minuti dall'ora di convocazione. Se anche dopo il secondo appello non è raggiunto il numero legale, il Sindaco dichiara deserta la seduta facendo risultare a verbale i nomi dei Consiglieri presenti
4. Aperta la seduta, il Sindaco nomina fra i Consiglieri presenti tre scrutatori, per l'assistenza nelle votazioni, garantendo la rappresentanza della minoranza. Lo scrutatore nominato non può allontanarsi prima di essere sostituito.
5. Il numero legale deve permanere per tutta la durata della seduta.

ART. 13 - PROCESSI VERBALI

1. Il processo verbale delle riunioni del Consiglio è curato dal Segretario Comunale ed è sottoscritto dallo stesso e dal Sindaco.
2. I verbali delle precedenti sedute, depositati presso la Segretari Comunale nello stesso giorno in cui vengono spediti gli avvisi di convocazione della seduta nella quale sono presentati per l'approvazione, si intendono approvati se non vi sono osservazioni o proposte di rettifiche prima dello svolgimento dell'ordine del giorno.
3. Qualora vi siano osservazioni o proposte di rettifica, si procede a votazione per alzata di mano.
4. Sul processo verbale la parola è concessa solo a chi intenda proporre rettifiche, chiarire o correggere il proprio pensiero, o per fatto personale.
5. Le proposte di rettifica approvate sono inserite a verbale nella seduta in corso e, a cura del Segretario, ne sarà fatta annotazione nell'originale del verbale rettificato.

Capo II - SVOLGIMENTO DEI LAVORI

ART. 14 - DICHIARAZIONI IN APERTURA

1. In apertura di seduta, il Sindaco ha facoltà di effettuare, per non più di dieci minuti comunicazioni e dichiarazioni su fatti ed argomenti di particolare rilievo.
2. Sulle comunicazioni e dichiarazioni di cui sopra può intervenire ciascun consigliere per non più di cinque minuti.

ART. 15 - ORDINE DEL GIORNO

1. Le discussioni sui vari argomenti e sulle proposte di deliberazione sono di norma introdotte con specifica relazione.
2. Sulle proposte di deliberazione riferiscono i proponenti o i relatori eventualmente designati.
3. Per le materie non oggetto di provvedimento amministrativo, la relazione verrà svolta dal Sindaco, dagli Assessori, dal Consigliere o dal rappresentante del Gruppo politico o dal relatore della Commissione consiliare che abbiano preso l'iniziativa.
4. Il Sindaco o gli Assessori all'uopo delegati rispondono alle interrogazioni e interpellanze che riguardano l'attività e le competenze del Sindaco stesso, della Giunta Comunale e degli Assessori.
5. Il Sindaco legge gli oggetti delle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno e, qualora non vi siano richieste di intervento, le pone in votazione.
6. Nel richiamare le proposte di deliberazione, il Sindaco deve dare atto che la proposta è completa dei pareri prescritti, comunicare il contenuto degli eventuali pareri divergenti espressi dal Segretario, dai Funzionari e dalle Commissioni consiliari e le controdeduzioni del proponente.
7. Gli Assessori possono prendere la parola nella discussione sulle proposte di deliberazione della Giunta concernenti le materie loro delegate.

ART. 16 - ORDINE DEI LAVORI

1. Le proposte sono esaminate seguendo l'elencazione dell'ordine del giorno.
2. Il Sindaco può sempre proporre al Consiglio, per giustificati motivi, che l'ordine dei lavori sia mutato e la proposta, se la maggioranza dei consiglieri presenti non si oppone, si ritiene accettata.
3. La modifica dell'ordine dei lavori può essere richiesta anche, sempre per giustificati motivi, da un Capogruppo. Sulla proposta decide il Consiglio a maggioranza dei presenti, dopo avere eventualmente sentito un intervento a favore ed uno contrario.

ART. 17 - DISCIPLINA DELLA DISCUSSIONE

1. I Consiglieri che intendono prendere la parola ne fanno richiesta al Sindaco, il quale la concede nell'ordine delle richieste.
2. I consiglieri parlano dal proprio posto rivolgendosi al Consiglio e trattando esclusivamente l'argomento in esame.
3. Nessun Consigliere può parlare più di una volta sullo stesso argomento, se non per esprimere alla fine del dibattito la sua dichiarazione di voto.
4. Gli interventi dei Consiglieri, del Sindaco e dei membri della Giunta non possono superare i venti minuti. Gli interventi introduttivi dei Consiglieri, del Sindaco e degli Assessori che illustrano o relazionano sulla proposta, non possono superare i venti minuti.
5. Decorso tale tempo il Sindaco può togliere la parola.

6. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei Capigruppo. dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

7. A nessuno è consentito di interrompere chi parla tranne che al Sindaco per i richiami al tempo o ed al tema.

ART. 18- AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA

1. Il Sindaco, su richiesta degli Assessori o di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala funzionari comunali perché svolgano relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario

2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti su specifici argomenti posti all'ordine del giorno.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Sindaco o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti possono essere congedati o restano a disposizione se in tal senso richiesti.

ART. 19 - ADUNANZE APERTE

1. Quando si verificano rilevanti motivi di interesse della comunità, il Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può convocare l'adunanza aperta del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale o anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 8 del presente regolamento.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze il Sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche che i presenti e i rappresentanti come sopra invitati, portino il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrino al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni.

ART. 20 - FATTO PERSONALE

1. Il Consigliere può prendere la parola per fatto personale.

2. E' fatto personale la censura alla propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri, od opinioni non espresse.

3. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicare con esattezza in che cosa consista, ed il Sindaco decide in merito all'ammissibilità.

4. Nel caso di contrasto tra il Consigliere e il Sindaco, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

5. Potranno rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri autori dell'incidente.

6. Gli interventi per fatto personale non possono superare i cinque minuti.

7. Nel caso in cui ad un Consigliere siano attribuiti, nel corso di una discussione, fatti lesivi della sua onorabilità, egli può chiedere al Sindaco che il Consiglio nomini una apposita Commissione la quale ne accerti la sussistenza.

1. Il Consiglio decide sulla richiesta con votazione a scrutinio segreto.

ART. 21 - QUESTIONE PREGIUDIZIALE O SOSPENSIVA

1. Si ha questione pregiudiziale quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi.
2. Si ha questione sospensiva quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere formulate in qualsiasi momento, in presenza di elementi emersi durante la discussione.
4. Su tali proposte può essere ammesso un intervento contrario ed uno favorevole per non più di cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

ART. 22 – EMENDAMENTI E SOTTOEMENDAMENTI

1. L'emendamento consiste in proposte di aggiunte, modificazioni, parziali sostituzioni o soppressioni del testo che forma oggetto della discussione. Il sottoemendamento consiste nella proposta di modificazione di un emendamento già presentato.
2. Gli emendamenti ed i sottoemendamenti sono redatti per iscritto, firmati e presentati al Sindaco.
3. Gli emendamenti alle proposte di deliberazione devono essere depositati presso la Segreteria Comunale entro le ore 12 del giorno precedente a quello della seduta in cui le proposte dovranno essere esaminate, al fine di acquisire il parere di regolarità tecnica del funzionario competente e, ove comportino maggiori spese o minori entrate, il parere di regolarità contabile. Il Sindaco può ammettere la presentazione di emendamenti anche successivamente a detto termine purché sia possibile acquisire i pareri previsti dalla legge.
4. I Consiglieri possono presentare emendamenti e sottoemendamenti relativi a mozioni e ordini del giorno anche all'inizio o nel corso della discussione, comunque prima che questa sia chiusa, depositandoli sul banco del Sindaco.
5. E' consentito a ogni Consigliere di presentare più emendamenti.
6. L'emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da altri.
7. I sottoemendamenti e gli emendamenti vengono votati nell'ordine prima della proposta principale.
8. Gli emendamenti presentati si intendono accolti se vengono accettati dal proponente la deliberazione o dai firmatari delle mozioni e ordini del giorno. In tal caso i testi da porre in votazione sono quelli che risultano modificati per effetto dell'avvenuto accoglimento degli emendamenti.
9. Per eventuali emendamenti concernenti il Bilancio di previsione, trova applicazione quanto previsto nel Regolamento di contabilità.

ART. 23 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

1. La discussione è chiusa dal Sindaco quando non vi sono altri iscritti a parlare.
2. Chiusa la discussione, per eventuali repliche, è data facoltà di parola al Sindaco o all'Assessore relatore della proposta, ovvero al Consigliere proponente o relatore.

ART. 24 - TERMINE DELL'ADUNANZA

1. L'ora entro la quale si concludono, di norma, le adunanze è stabilita periodicamente dal Consiglio, su proposta del Sindaco, udita la Conferenza dei Capigruppo.
2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza e urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Sindaco dichiara conclusa la riunione.
4. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangono ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il Sindaco dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i Consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il

Consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno.

ART. 25 – DICHIARAZIONE DI VOTO E MODALITA' DI VOTAZIONE

1. Chiusa la discussione, la parola può essere concessa solo per dichiarazione di voto e per non più di cinque minuti.
2. La votazione ha luogo sull'intera proposta.
3. Se richiesta, la votazione avverrà separata per singoli articoli o capitoli o parti.
4. Dopo le eventuali votazioni separate, si procede alla votazione sull'intera proposta. senza le parti non approvate.
5. Gli emendamenti, e prima di questi i sottoemendamenti, sono votati, prima i soppressivi, poi i modificativi e quindi li aggiuntivi.
6. Sulle votazioni per articoli, capitoli, voci, parti, emendamenti e sottoemendamenti può essere concessa la parola solo per dichiarazione di voto e per non più di cinque minuti.
7. Il Sindaco nel corso della votazione, con opportuni interventi, cura che il provvedimento sia assunto nella forma più chiara e corretta.
8. Iniziata la votazione non è concessa la parola sino alla proclamazione del voto, salvo per un richiamo alle disposizioni del regolamento in materia di espressione di voto.
9. Il Presidente con l'assistenza degli scrutatori accerta l'esito della votazione e lo proclama.

ART. 26 - VOTAZIONI

1. Il voto è di norma palese e si effettua per alzata di mano, soggetto a controprova o con sistema elettronico che assicuri la pubblicità del voto.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertati dal Sindaco. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Sindaco dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza degli scrutatori.
3. Si vota per appello nominale nel caso che ne sia fatta richiesta da almeno quattro Consiglieri.
4. Si votano a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone e altre per le quali la legge prescrive la votazione segreta.

ART. 27 - VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Nel voto per appello nominale, il Sindaco indica il significato del SI e del NO, facendo la chiama per ordine alfabetico.

ART. 28 -VOTAZIONE PER SCRUTINIO SEGRETO

1. La votazione per scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede, o con sistema elettronico che assicuri la segretezza del voto.
2. Nel caso di votazione mediante scheda, il Sindaco fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda e rende noto il numero massimo delle indicazioni da inserire e le modalità della votazione, indi, verificato il numero dei presenti, invita il Segretario alla chiama di ciascun Consigliere per depositare la scheda nell'urna.
3. Gli scrutatori, la cui presenza è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto, procedono allo spoglio delle schede e comunicano il risultato al Sindaco.
4. Le schede ove le indicazioni superino il numero consentito sono nulle.

ART. 29 - APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE

1. Salva la previsione nella legge e nello Statuto di speciali maggioranze, la proposta si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una proposta respinta alla prima votazione, ovvero non approvata in una seconda votazione seguita ad un

voto di parità, non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in un'adunanza successiva.

6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Sindaco conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".

7. Nel verbale e nel testo della deliberazione sono riportati esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti, nonché i nomi di coloro che hanno votato contro e che si sono astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

8. Ciascun Consigliere ha diritto di far riportare succintamente nel verbale della deliberazione la posizione espressa per motivare il proprio dissenso, il voto contrario o l'astensione.

8. La dichiarazione di immediata eseguibilità, per le deliberazioni urgenti, ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della proposta, con separata votazione espressa in forma palese, ed è approvata con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

TITOLO TERZO - CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I - NORME GENERALI

ART. 30 - ENTRATA IN CARICA - CONVALIDA

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte dell'Ufficio elettorale competente, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, ove sussistano le condizioni previste dalla legge e con l'osservanza delle modalità prescritte, la non eleggibilità di coloro che risultino ineleggibili o incompatibili, procedendo alla loro immediata surrogazione.

3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere comunale, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 31, si procede alla surrogazione nella prima seduta utile, prendendo atto della vacanza e convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento della insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge,

ART. 31 - DIMISSIONI

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio, e per esso al Sindaco, e debbono essere presentate dagli interessati mediante comunicazione scritta e sottoscritta, con firma autenticata, dal Segretario comunale o suo sostituto.

2. Non è previsto che le dimissioni siano integrate da motivazioni. Se queste sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.

3. Le comunicazioni di dimissioni dei Consiglieri sono presentate al protocollo dell'Ente, ove sono acquisite immediatamente secondo l'ordine di presentazione.

4. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano immediatamente efficaci.

5. Il Consiglio procede alla immediata surroga dei Consiglieri dimissionari nella prima seduta utile, da tenersi comunque non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle comunicazioni di dimissioni, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione quale risulta dal protocollo e previo accertamento delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità per i soggetti surroganti.

6. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio in base alla vigente legislazione.

ART. 32 - DECADENZA DALLA CARICA

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dalla legge, il Consiglio pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato.

2. Quando, successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge, ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità, il Consiglio contesta la circostanza all'interessato, attivando la procedura prevista dalla legge. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti dell'interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

3. La decadenza dalla carica di Consigliere è altresì pronunciata per l'assenza, non giustificata, a tre sedute consecutive del Consiglio. A tale riguardo il Sindaco, accertata l'assenza maturata dal Consigliere, provvede a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento di decadenza, dandogli facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire eventuali documenti probatori, ed assegnandogli all'uopo un termine, comunque non inferiore a venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Decorso il termine assegnato il Consiglio, nella prima seduta utile, delibera in via definitiva, dopo aver esaminato e tenuto nella dovuta considerazione le cause giustificative presentate dall'interessato.

4. La surroga dei Consiglieri decaduti ha luogo nella stessa seduta in cui viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità per il soggetto surrogante.

Capo II – INIZIATIVA CONSILIARE

ART. 33 – ATTI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri possono presentare all'esame del Consiglio, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, secondo le modalità del presente regolamento, su argomenti che concernono l'attività politica ed amministrativa del Comune, la vita culturale, politica, economica, sociale e civile del paese, nonché proposte di deliberazione in materie di competenza del Consiglio.

ART. 34 - CONTENUTO DELLE INTERROGAZIONI

1. L'interrogazione consiste nella domanda fatta al Sindaco od agli Assessori per conoscere fatti, atti, documenti e aspetti specifici o per sapere se siano stati presi o si intenda prendere provvedimenti su determinate materie.

ART. 35 - FORMA DELLE INTERROGAZIONI E RISPOSTA

1. L'interrogazione è presentata per iscritto e inserita nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

2. La risposta viene data nel primo Consiglio utile. Si intende per primo Consiglio utile la prima adunanza consiliare convocata successivamente alla data di presentazione dell'interrogazione.

3. Se l'interrogante richiede risposta scritta, la risposta viene data per iscritto nel termine di venti giorni dalla presentazione, ovvero dieci giorni qualora l'interrogante richieda, motivandola, l'urgenza.

4. In caso di mancata risposta scritta nei termini, l'interrogazione va inserita all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile e la risposta viene data in aula giustificando i motivi del ritardo.

5. Le interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici o connessi vengono svolte contemporaneamente e la risposta potrà essere data contestualmente.

6. Il tempo della risposta deve essere contenuto entro dieci minuti. Alla risposta l'interrogante può replicare brevemente per dichiarare soltanto se si ritiene soddisfatto o meno.

ART. 36 - CONTENUTO E SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE

1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco o agli Assessori circa i motivi e li intendimenti a base di iniziative, atti e decisioni.

2. Essa è presentata per iscritto ed inserita nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
3. La risposta viene data nel primo Consiglio utile. Si intende per primo Consiglio utile la prima adunanza consiliare convocata successivamente alla data di presentazione dell'interpellanza.
4. L'interpellante ha facoltà di svolgere il contenuto dell'interpellanza per non più di cinque minuti e la risposta deve essere contenuta nei dieci minuti.
5. L'interpellante può replicare per non più di cinque minuti.
6. Le interpellanze relative a fatti ed argomenti identici e connessi vengono svolte contemporaneamente.
7. In tale caso il diritto di illustrare le interpellanze spetta ad uno dei proponenti per ciascuna interpellanza nell'ordine della loro presentazione, nei limiti temporali di cui sopra.
8. Il Sindaco o gli Assessori possono controreplicare per non più di cinque minuti.
9. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto, può presentare una mozione per la seduta successiva al fine di promuovere una votazione sull'oggetto della interpellanza.

ART. 37 - MOZIONI E LORO TRATTAZIONE E DISCUSSIONE

1. La mozione è un documento motivato sottoscritto da uno o più Consiglieri e inserito nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale, diretto a promuovere una pronuncia o una decisione da parte del Consiglio stesso, ovvero un voto per sollecitare od impegnare l'attività dell'Amministrazione.
2. Altre mozioni sullo stesso oggetto possono essere presentate anche nel corso della seduta e discusse e votate congiuntamente a quelle già iscritte all'ordine del giorno.
3. Possono essere presentate, anche nel corso della seduta, mozioni volte ad indirizzare l'azione dell'Amministrazione su argomenti oggetto di proposte di deliberazione in discussione.
4. Con l'assenso dei rispettivi firmatari, mozioni, interpellanze e interrogazioni relativi a fatti o argomenti simili, analoghi o tra loro connessi possono essere trattate congiuntamente.
5. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni eventualmente connesse, sono lette dal Sindaco o dal proponente.
6. L'illustrazione di ognuna avviene da parte di uno solo dei rispettivi proponenti.

ART. 38 - CONTENUTO DEGLI ORDINI DEL GIORNO E LORO TRATTAZIONE

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali ed internazionali, che investono problemi politico sociali di carattere generale.
2. Sono presentati per iscritto almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio e sono trattati in seduta pubblica dopo le proposte di deliberazione.
3. Solo se riguardano fatti sopravvenuti dopo la convocazione del Consiglio possono essere presentati, sempre per iscritto, all'inizio della seduta. Sull'ammissibilità di tali ordini del giorno decide il Sindaco, su conforme parere della Conferenza dei Capigruppo. In caso di mancato accordo decide il Consiglio, con votazione palese a maggioranza, senza discussione.
4. Altri ordini del giorno sullo stesso oggetto possono essere presentati anche nel corso della seduta e discussi e votati congiuntamente a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
5. Il Consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di dieci minuti. Subito dopo intervengono non più di un Consigliere per ogni gruppo, ciascuno per un massimo di cinque minuti.
6. A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.
7. Il Consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati.
8. Il Sindaco dispone in conformità a tali decisioni.

ART. 39 - PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

1. I singoli Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

3. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie di competenza del Consiglio Comunale stabilite dalla legge e dallo Statuto.
4. La proposta di deliberazione, formulata con una parte narrativa ed una parte dispositiva è sottoscritta dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria. Il Segretario Comunale esprime parere sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento.
5. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa, viene dal Sindaco trasmessa alla Commissione permanente competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere.
6. Conclusa favorevolmente l'istruttoria, il Sindaco scrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.
7. Ove la proposta risulti estranea alla competenza del Consiglio, il Sindaco ne dà comunicazione al Consigliere proponente ed ai Capigruppo.

ART. 40 - RICHIESTA DI CONTROLLO PREVENTIVO SULLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, adottate nelle materie di cui al comma 1, dell'articolo 127 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei consiglieri in carica ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione dell'atto all'Albo pretorio.
2. Tali richieste, contenenti i nominativi e la sottoscrizione dei Consiglieri, la data, il numero e l'oggetto della deliberazione, devono essere indirizzate al Segretario comunale e, per conoscenza, al Sindaco. Le richieste devono pervenire al protocollo dell'Ente entro il termine di cui al primo comma.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, le deliberazioni adottate dalla Giunta, contestualmente all'affissione all'Albo, sono trasmesse ai Capigruppo mediante lettera tramite il servizio postale.
4. Copia dei provvedimenti di annullamento, o di richiesta di chiarimenti, emessi dal competente organo di controllo relativamente a deliberazioni adottate dal Consiglio, è trasmessa ai Capigruppo consiliari.

ART. 41 - RICHIESTA DI INFORMAZIONI

1. Nel rispetto del segreto d'ufficio i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato, e di visionare gli atti.
2. Le informazioni e le copie degli atti devono essere rilasciate secondo le specifiche modalità contenute nel vigente Regolamento sull'accesso agli atti dell'Amministrazione.

Capo III – ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 42 - PERMESSI E ASPETTATIVE

1. I Consiglieri comunali lavoratori dipendenti pubblici o privati hanno diritto, per l'esercizio del mandato elettivo, ai permessi retribuiti e non retribuiti ed alle aspettative non retribuite, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.

ART. 43 - INDENNITÀ'

1. Ai Consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno.
2. L'indennità di presenza è dovuta ai Consiglieri comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari formalmente istituite e convocate, di cui fanno parte.
3. L'indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle Commissioni comunali istituite da leggi statali o regionali, dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali, nella stessa misura prevista per le adunanze del Consiglio.
4. Le indennità di presenza spettanti ai Consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla Legge non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale e delle Commissioni.

ART. 44 - RIMBORSI

1. I Consiglieri comunali che si recano per ragioni del loro mandato fuori del capoluogo del comune, previa autorizzazione del Sindaco, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché alla indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge e dall'apposito regolamento comunale.
2. Il Consiglio Comunale, può deliberare di assicurare i suoi componenti contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

ART. 45 – PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

1. Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Le assenze devono essere giustificate mediante motivata comunicazione al Sindaco, il quale ne dà notizia al Consiglio. La comunicazione può essere effettuata anche dal Capogruppo di appartenenza del Consigliere assente.
3. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario della seduta perché sia presa nota a verbale.

ART. 46 - ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso il Comune e verso aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla sua amministrazione o tutela.
3. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere o di parenti o affini fino al quarto grado.
4. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
5. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

ART. 47 - RESPONSABILITA' PERSONALE -ESONERO

1. Il Consigliere è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberativi del Consiglio.
2. E' esente da responsabilità il Consigliere assente dall'adunanza o che per espressa motivazione non abbia preso parte alla deliberazione.
3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso, abbia espresso voto contrario, o abbia espresso motivata astensione, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

ART. 48 - PATROCINIO LEGALE

1. L'Amministrazione assicura l'assistenza processuale in ogni stato e grado del giudizio ai Consiglieri comunali che si trovino implicati, in conseguenza di fatti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, purché non ci sia conflitto d'interesse con l'Ente. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Amministrazione ripeterà dal Consigliere tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.
2. Le note dei compensi presentati dai professionisti che hanno assistito i Consiglieri devono essere vistate dall'Ordine di appartenenza dei professionisti stessi.

ART. 49 - NOMINE E DESIGNAZIONI DI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Quando la legge o lo Statuto prevedono che il Consiglio debba procedere alla nomina di propri rappresentanti, si procede preliminarmente, con apposito atto, a determinare i relativi criteri.
2. Quando è stabilito che la nomina avvenga per elezione da parte del Consiglio, la stessa avviene in seduta pubblica con voto segreto.
3. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei Gruppi consiliari, compete a ciascun Capogruppo comunicare al Sindaco il nominativo o i nominati dei Consiglieri designati. Il Sindaco provvede alla nomina, con proprio atto, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

ART. 50 - FUNZIONI RAPPRESENTATIVE

1. I Consiglieri possono partecipare alle cerimonie, celebrazioni e altre manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale.
2. Alle cerimonie e celebrazioni ufficiali il Consiglio è, di norma, rappresentato dal Sindaco, o da altro Consigliere da questi incaricato.
3. Per la partecipazione a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta dal Sindaco e da un rappresentante per ciascun Gruppo consiliare. La delegazione viene costituita dal Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
4. La rappresentanza del Consiglio interviene alle cerimonie, celebrazioni o manifestazioni, di norma, assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.

ART. 51 - DIVIETO DI INCARICHI E CONSULENZE

1. Al Sindaco ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo del Comune.

TITOLO QUARTO - COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 52 - COMPETENZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il Consiglio Comunale, entro trenta giorni dal suo insediamento, procede alla nomina delle seguenti Commissioni consiliari permanenti, competenti per le materie a ciascuna di esse attribuite:

PRIMA COMMISSIONE - BILANCIO E SVILUPPO ECONOMICO E ORGANIZZATIVO: bilancio, personale, tributi, sviluppo economico ed organizzativo.

SECONDA COMMISSIONE - AMBIENTE E TERRITORIO: ambiente, turismo, urbanistica, trasporti ed agricoltura.

TERZA COMMISSIONE - PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI: istruzione, servizi sociali, cultura, sanità, associazionismo sportivo e di volontariato.

2. Le Commissioni consiliari permanenti sono istituite per un più documentato ed incisivo svolgimento della funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e per una più approfondita e specifica trattazione delle materie di competenza del Consiglio.

3. A tal fine esse esercitano poteri consultivi ed istruttori, svolgono attività di studio e iniziative di proposta e specificatamente:

- a) compiono l'istruttoria ed esprimono pareri sulle proposte di deliberazione e sulle petizioni popolari;
- b) chiedono al Sindaco l'iscrizione all'ordine del giorno di proprie comunicazioni e proposte sulle materie di competenza;
- c) designano eventualmente relatori per riferire in Consiglio Comunale sugli oggetti di cui alle lettere precedenti;
- d) svolgono indagini conoscitive e consultazioni nelle materie di competenza;

- e) approfondiscono lo studio dei problemi di interesse generale e specifico del paese e dell'Amministrazione, anche mediante convegni, conferenze, seminari;
- f) su deliberazione del Consiglio Comunale, possono elaborare in sede redigente regolamenti ed atti generali riservando al Consiglio Comunale il solo voto finale sul complesso dell'atto anche per parti separate di esso.
4. Ai lavori delle Commissioni possono essere invitati i rappresentanti degli organismi e delle forze sociali e politiche, nonché delle libere associazioni iscritte nello apposito elenco comunale.

ART. 53 - ASSEGNAZIONE DELLE PROPOSTE ALLE COMMISSIONI

1. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio e le petizioni, sono trasmesse, a cura del Sindaco, ai Presidenti delle Commissioni competenti.
2. La Giunta per ragioni di motivata urgenza, può sottoporre direttamente al Consiglio proposte di deliberazione, con l'esclusione di quelle relative al bilancio, al piano regolatore generale o sue varianti ed a provvedimenti programmatici e regolamentari.
3. E' fatta salva la facoltà del Consiglio di rimettere motivatamente le proposte di cui al comma precedente all'esame delle Commissioni competenti.

ART. 54 - COMPOSIZIONE

1. Le Commissioni sono nominate dal Consiglio Comunale, su designazione dei Gruppi consiliari, e sono composte di cinque membri ciascuna. Non possono far parte delle Commissioni il Sindaco e gli Assessori.
2. Ogni gruppo ha diritto di avere almeno un rappresentante in ogni Commissione consiliare.
3. Alle riunioni delle Commissioni ogni Consigliere può farsi sostituire da altro Consigliere, dandone comunicazione al Presidente della Commissione.
4. Il Sindaco e gli Assessori, nella cui competenza rientra la materia di volta in volta trattata, possono, e se richiesti devono, partecipare ai lavori delle Commissioni.

ART. 55 - PRESIDENTE

1. La prima riunione della Commissione è convocata entro dieci giorni dalla elezione dei componenti, dal consigliere più anziano di età tra i componenti.
2. Nella prima riunione la Commissione innanzi, tutto procede alla nomina del Presidente a maggioranza dei suoi componenti, prendendo atto delle indicazioni dei capigruppo.
3. Il Presidente della Prima Commissione, che assolve anche a funzioni di controllo ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, è eletto fra i Consiglieri che rappresentano il Gruppo. o i Gruppi, di minoranza.

ART. 56 - SEGRETERIA

1. Il servizio di segreteria delle Commissioni è assicurato dalla stessa Commissione con l'ausilio del Responsabile del Servizio di volta in volta coinvolto nella disamina dell'argomento trattato.
2. Per esigenze di natura organizzativa il Segretario comunale può assegnare alla singola Commissione un ufficio di riferimento per compiti di segreteria diverso da quello di cui al precedente comma.
3. Ciascun Consigliere ha diritto di prendere visione dei verbali delle Commissioni Consiliari.

ART. 57 - CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e ne regola i lavori, tiene i rapporti con gli organi del Comune.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il consigliere più anziano di età tra i membri presenti.
3. Le Commissioni sono convocate in via straordinaria anche su richiesta motivata di almeno due dei suoi componenti o del Sindaco.
4. Le riunioni devono essere convocate con avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare, abitualmente almeno cinque giorni prima della seduta, salvo casi d'urgenza.

5. L'avviso deve essere inviato anche al Sindaco, ai Capigruppo consiliari ed a agli Assessori interessati.
6. Per la validità della seduta delle Commissioni è sufficiente la presenza della maggioranza dei componenti.

ART. 58 - PUBBLICITA' E PARTECIPAZIONE

1. Le riunioni delle Commissioni sono pubbliche.
2. La pubblicità delle riunioni è regolata dalla stesse norme del Consiglio Comunale.
3. L'avviso di convocazione è pubblicato almeno 48 ore prima, salvo i casi di convocazione di urgenza, all'Albo Pretorio nello stesso spazio riservato agli avvisi del Consiglio Comunale.
4. Le Commissioni possono invitare alle proprie riunioni il Sindaco, gli Assessori, i Funzionari del Comune, gli Amministratori e Dirigenti degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni, nonché i rappresentanti del Comune nelle Società.
5. Le Commissioni devono sentire il Sindaco e gli Assessori, ove questi ne facciano richiesta.
6. Le Commissioni possono altresì attivare la più ampia consultazione ed audizione delle istanze istituzionali, delle realtà sociali, della cooperazione, e dell'associazionismo.

ART. 59 - RICHIESTE DI PARERE DI ALTRE COMMISSIONI

1. Nel caso di proposta riguardante materie di competenza di più Commissioni o nel caso di dubbia competenza, il Sindaco rimette la proposta alla Commissione di competenza prevalente o a più Commissioni e può anche promuovere la riunione congiunta di più Commissioni.
2. Ciascuna Commissione, nell'esame di questioni e proposte ad essa attribuite, potrà richiedere il parere di altra Commissione.

ART. 60 – PARERI E RISOLUZIONI

1. Le Commissioni devono esprimere il parere di competenza sugli atti loro sottoposti nel termine di dieci giorni.
2. In casi di particolare urgenza il Sindaco può abbreviare il termine fino a 48 ore.
3. Nelle Commissioni i pareri e le risoluzioni sono approvati a maggioranza dei componenti presenti.
4. Il Presidente della Commissione trasmette immediatamente al Sindaco il parere espresso.
5. Decorso il termine assegnato, gli atti sono iscritti all'ordine del giorno del Consiglio con annotazione della mancata espressione del parere nei termini.

ART. 61 - COMMISSIONI SPECIALI E DI INDAGINE

1. La organizzazione, le modalità di svolgimento dei lavori e la durata delle Commissioni Speciali e di indagine previste dallo Statuto vengono definite nelle deliberazioni costitutive.
2. Ove non disposto altrimenti, le procedure di tali Commissioni sono analoghe a quelle previste per le Commissioni permanenti.
3. Le Commissioni di indagine possono concludersi con la presentazione di eventuali relazioni di maggioranza e di minoranza.

TITOLO QUINTO - GRUPPI CONSILIARI

ART. 62 – COMPOSIZIONE E RAPPRESENTANZA

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.
2. Nel caso che una lista partecipante alle elezioni abbia avuto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto.
4. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Sindaco le variazioni della persona del Capogruppo.
5. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo il Consigliere del gruppo "più anziano" secondo lo Statuto.

6. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo gruppo.
7. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
8. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno un Capogruppo.
9. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco, da parte dei Consiglieri interessati.
10. Ai Capigruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata la comunicazione delle deliberazioni adottate dalla Giunta.

ART. 63 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. I Capigruppo consiliari costituiscono, assieme Sindaco o suo delegato, la Conferenza dei Capigruppo.
2. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Sindaco, concorrendo a definire la programmazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni, gli indirizzi per la gestione dei servizi Consiglio ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
3. La Conferenza dei Capigruppo consiliari si esprime, in particolare, su:
 - a) calendario delle sedute e degli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
 - b) questioni procedurali e di interpretazione delle norme del regolamento,
 - c) tutto quanto attiene all'operato ed al più efficace svolgimento dei lavori del Consiglio;
 - d) criteri e le modalità per l'uso delle risorse, dei servizi e delle attrezzature assegnate per il funzionamento del Consiglio, delle Commissioni e dei Gruppi consiliari.
4. Il parere unanime della Conferenza è vincolante per i partecipanti ed i gruppi rappresentati. In caso di mancato accordo decide il Sindaco.
5. La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco o suo delegato. Alla riunione, su richiesta del Sindaco, possono partecipare il Segretario Comunale, Funzionari comunali, gli Assessori competenti per materia.
6. La Conferenza è inoltre convocata dal Sindaco quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un Capogruppo.
7. La riunione della Conferenza è valida quando i partecipanti rappresentano almeno due terzi dei Consiglieri in carica.
8. I Capigruppo hanno facoltà di nominare un Vice capogruppo o di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quando siano impossibilitati a partecipare personalmente.

ART. 64 - ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DEI GRUPPI

1. I Gruppi consiliari hanno a disposizione per l'esercizio del proprio mandato apposito locale nella sede municipale.
2. Possono avvalersi dell'ufficio preposto ai servizi del Consiglio per l'esercizio delle funzioni di battitura di documenti, rilascio di fotocopie di leggi o atti, previo accordo con il Responsabile del servizio.
3. Possono accedere agli uffici nei giorni e negli orari definiti dal Sindaco.
4. Possono chiedere che venga spedito materiale predisposto nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e nell'esclusivo interesse pubblico dell'Ente.

ART.65 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.



COMUNE DI SAN GODENZO

PROVINCIA DI FIRENZE

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 2001 N. 7

Oggetto: REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - APPROVAZIONE.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N.267

VISTO: Si esprime parere Favorevole di REGOLARITA' TECNICA

San Godenzo, li`13-02-01

Il Responsabile del servizio

f.to

AFFORTUNATI SANDRA



COMUNE DI SAN GODENZO

PROVINCIA DI FIRENZE

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario

f.to PINI ALESSANDRA

f.to BRANDI MARIA

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 dal 3/10/01 al 17/10/01.

IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
f.to Affortunati Sandra

=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

| | E' stata comunicata, con lettera n..... in data..... ai signori Capigruppo Consiliari;

| | E' stata trasmessa, con lettera n..... in data..... al CO.RE.CO. per il controllo:

- Che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva:

| X | il. 10/3/01, per la decorrenza del termine di giorni DIECI dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio (art.134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000 n.267);

| | il....., per il decorso del termine di TRENTA giorni (art.134, comma 1, D.Lgs.267/2000) dal ricevimento della stessa da parte del CO.RE.CO. avvenuta in data.....:

| | senza aver dato luogo ad un provvedimento di annullamento (art.134, comma 1, D.Lgs.267/2000);

| | con sospensione del termine (art.133, comma 2, D.Lgs.267/2000) dal.....per effetto:

| | della richiesta di chiarimenti o elementi integrativi forniti conn.....del.....ricevuta in data.....;

| | della richiesta di audizione dei rappresentanti dell'ente avvenuta in data.....

| | avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimita' nella seduta del.....

San Godenzo, li` .. 12/3/01..... IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to BRANDI MARIA